

1 **NORMATIVA EUROPEA**

1.1 Direttiva 2002/91/CE (EPBD) - 04/01/2003

Promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. La direttiva 2002/91/CE denominata EPBD (Energy performance building directive), promuove la certificazione energetica degli edifici ed impone una politica energetica con la finalità di incrementarne l'efficienza.

Il tema energetico nella comunità europea era stato già trattato all'interno della direttiva Cee n.93/1976 del settembre 1993 con la volontà di limitare le emissioni di biossido di carbonio.

L'obiettivo a livello comunitario è quello di promuovere una strategia integrata al fine di:

- coordinare gli investimenti a livello europeo, in termini di infrastrutture e riduzioni della domanda di energia;
- ridurre la dipendenza dell'importazione di energia;
- ridurre la domanda globale di energia;
- controllare i prezzi di gas e di petrolio;
- controllare i cambiamenti climatici .

Le disposizioni contenute quindi nella direttiva EPBD riguardano essenzialmente:

- un metodo generale e standardizzato per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- l'applicazione di alcuni requisiti minimi di consumo energetico degli edifici di nuova costruzione;
- l'applicazione dei requisiti minimi di consumo energetico per gli edifici esistenti;
- il monitoraggio e l'ispezione periodica dei sistemi di climatizzazione estiva ed invernale oltre che di condizionamento.

1.2 Decisione del Consiglio del 25 Aprile 2002

Riguarda l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. Rispetto ai livelli del 1990, le emissioni totali dei paesi sviluppati dovranno essere ridotte almeno del 5% nel periodo 2008-2012.

1.3 Direttiva 2006/32/CE - 27/04/2006

Concerne l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Nella Comunità è necessario migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia, controllare la domanda di energia e promuovere la produzione di energia rinnovabile. In tal modo la presente direttiva contribuisce a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia contribuirà anche alla riduzione del consumo di energia primaria, alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra.

Reca l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

1.4 Direttiva 2009/28/CE - 05/06/2009

Stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. La direttiva contiene, inoltre, norme relative ai trasferimenti tra gli Stati membri, ai progetti comuni interni e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Reca modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

1.5 Direttiva 2010/31/UE - 18/06/2010

In considerazione del fatto che la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia è stata modificata e del fatto che il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione, per conseguire l'obiettivo di ridurre

del 20% il suo consumo energetico entro il 2020, è stata adottata la direttiva in vigore dal 9 luglio 2010, che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la Direttiva 2002/91/CE (EPBD). Tale direttiva, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. In particolare fornisce disposizioni su:

- metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari
- applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari, certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari
- sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione
- piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero"
- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici

I paesi membri dell'Unione Europea devono definire una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo i criteri contenuti all'allegato I "*Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici*". La direttiva prevede inoltre che per contenere il fabbisogno energetico, gli Stati membri stabiliscano requisiti degli impianti tecnici per l'edilizia relativamente:

- al rendimento energetico globale
- alla corretta installazione e alle dimensioni
- alla regolazione e al controllo adeguati

Entro il 31 dicembre 2020 è previsto, infine, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi zero». Un «edificio a energia quasi zero» è un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

2 **NORMATIVA NAZIONALE**

2.1 Legge 30/04/1976 n.373

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Sostituita dalla Legge 10/1991. Questa legge è la prima legge nazionale sul contenimento energetico e stabilisce dei requisiti minimi costruttivi per le nuove abitazioni. La norma è stata emanata a seguito della crisi energetica che ha colpito l'Italia nel 1973. Fino all'entrata in vigore di questa norma il patrimonio edilizio era costruito senza la minima attenzione al risparmio energetico.

2.2 DPR 28/06/1977 n.1052

Decreto attuativo della Legge 373/1976.

Stabilisce l'obbligo del calcolo delle dispersioni, che devono essere contenute entro un valore massimo prestabilito, attraverso l'isolamento termico dell'involucro. Il calcolo delle dispersioni viene utilizzato poi per dimensionare l'impianto.

Prescrivere inoltre una limitazione della potenza della caldaia. Il calcolo della potenza secondo UNI 7357 fornisce risultati molto cautelativi, il che ha consentito una certa elasticità di applicazione della norma.

Sostituita dalla Legge 10/1991.

2.3 DM 10/03/1977

Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica.

2.4 Legge 29/05/1982 n.308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Sostituita dalla Legge 10/1991

2.5 Legge 18/11/1983 n.645

Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento. Fissa il periodo e le ore giornaliere massime di accensione dell'impianto di riscaldamento.

2.6 Legge 10/1991 (entrata in vigore il 17/01/1991)

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,

di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Questa legge tratta, in modo esteso ed esauriente, le problematiche del piano energetico nazionale, con particolare attenzione al risparmio energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Promuove il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo, oltre che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili.

Per incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia potevano essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40%.

La Legge 10/91 introduce già la certificazione energetica di edifici ed i piani energetici comunali, oltre all'obbligo di fonti rinnovabili degli edifici pubblici, ma è stata purtroppo disattesa, a seguito della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi.

2.7 DPR 412/1993 (entrato in vigore il 29/10/1993)

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art.4, comma 4, della Legge 10/1991. Questo decreto crea una divisione del territorio nazionale in zone climatiche e in gradi giorno.

Queste fasce sono molto importanti, perché permetteranno poi di orientarsi sulle metodologie di calcolo per il risparmio energetico.

2.8 Decreto Legge 500/1999 (entrato in vigore il 31/12/1999)

Contiene disposizioni economiche per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Il Ministero autorizzata la spesa di 300 miliardi di lire per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto.

2.9 DPR 551/1999(GU n.81 del 06/06/2000)

Regolamento recante modifiche al DPR 412/1993, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

2.10 D.Lgs. 192/2005 (entrato in vigore il 08/10/2005)

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.

L'Italia ha emanato il decreto legislativo n.192 come recepimento della direttiva europea 2002/91/CE, che "stabilisce i criteri, le condizioni, e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico".

Il decreto disciplina in particolare:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

2.11 Decreto Attuativo 27.07.2005 (GU n.178 del 02/08/2005)

Norma concernente il regolamento d'attuazione della Legge 10/1991 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

Il presente decreto definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia

sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.

Vengono infatti fissati gli indicatori prestazionali per edifici nuovi e i relativi limiti ammissibili attraverso la determinazione del coefficiente di dispersione termica Cd.

Ai fini del calcolo delle volumetrie, si introduce lo scomputo degli extraspessori delle strutture perimetrali, se finalizzati al miglioramento dei livelli di coibentazione termica.

Si fissano inoltre:

- I valori limite di trasmittanza delle strutture opache disperdenti;
- L'esecuzione delle verifiche termo igrometriche dei componenti opachi;
- Il controllo dei coefficienti di attenuazione e sfasamento delle chiusure opache;
- I gradi giorno e i valori della temperatura dell'aria esterna di progetto nelle diverse località d'Italia.

2.12 Circolare ministero attività produttive 23.05.2006 (entrata in vigore il 23/05/2006)

Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del D.Lgs. 192/2005.

2.13 D.Lgs. 311/2006 (entrato in vigore il 02/02/2007)

Raccoglie le disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 192/2005, relativo al rendimento energetico in edilizia.

Anche questo decreto è diviso in tre parti:

1. Spiegazione dei principi generali (la finalità, le definizioni, l'ambito di intervento certificazione energetica degli edifici, ecc.);
2. Le norme transitorie. Di particolare interesse l'art.11 dove viene definito che, fino all'entrata in vigore delle linee guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica;
3. Le disposizioni finali, con misure di accompagnamento, copertura finanziaria, sanzioni e clausola di cedevolezza (possibilità

delle Regioni e delle Province autonome quali Trento e Bolzano di recepire autonomamente la direttiva e legiferare autonomamente).

Tra le sue principali modifiche rispetto al D.Lgs. 192/2005, riporta alcune variazioni in merito alle sanzioni da applicare ai soggetti che intervengono nella certificazione.

2.14 D.Lgs. 115/2008 (entrato in vigore il 04/07/2008)

Attuazione della direttiva 2006/32/CE. Definisce in caso di riqualificazione energetica di edifici esistenti ed edifici nuovi con elevate prestazioni energetiche, le nuove modalità per il computo nella determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura e deroghe a quanto previsto in merito a distanze minime tra edifici, dalla protezione dal nastro stradale, nonché dalle altezze massime degli edifici (art.11). Definisce gli obblighi di efficienza energetica nel settore pubblico (Capo IV). Definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia (Allegato II). Definisce le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici: approvate in via legislativa le norme tecniche UNI TS 11300 pubblicate dall'UNI a maggio 2008 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per la certificazione energetica.

2.15 Decreto Legge 112/2008 (GU n.195 del 21/08/2008)

Reca disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Testo coordinato con la legge di conversione n.133 del 6/8/2008: eliminazione dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita degli immobili e di consegnarlo al conduttore nel caso di locazione; cancellazione della nullità del contratto di compravendita o di locazione in caso di assenza dell'A.C.E.

2.16 DPR 59/2009 (entrato in vigore il 25/06/2009)

È il primo decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005 e del 311/2006.

Il decreto ha la finalità di promuovere una applicazione "omogenea, coordinata ed

immediatamente operativa” delle norme per l'efficienza energetica sul territorio nazionale.

Vengono definiti i requisiti minimi per edificio ed impianto in relazione a:

- Climatizzazione invernale
- Produzione di acqua calda sanitaria
- Climatizzazione estiva
- Illuminazione artificiale

Ribadisce l'adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 al momento disponibili. Introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del generatore e isolamento dell'involucro edilizio) per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Va a definire le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, attuando le misure previste alle lettere a) e b) dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Relativamente all'edilizia sovvenzionata convenzionata, nonché all'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti, nel provvedimento sono definiti criteri per la progettazione di edifici e per la progettazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Viene poi introdotto, per gli edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati, un limite alla prestazione energetica dell'involucro edilizio al fine di contenere l'utilizzo degli impianti per il raffrescamento estivo (art.4 comma 3). Vengono fissati i valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell'edificio (quali porte, finestre, ecc.) e introdotte delle limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici con disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali.

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sono stati introdotti dei requisiti specifici minimi inerenti il rendimento energetico, i limiti di emissione del generatore e l'isolamento dell'involucro edilizio (commi 12 e 13). Una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate sempre ai fini di contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti (commi 18, 19 e 20).

Si ritiene una novità importante di questo provvedimento l'introduzione all'art.4 comma 15 dell'obbligo nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico, di ridurre del 10% i limiti del fabbisogno imposti dal D.Lgs. 311/2006, rendendo cogente l'installazione di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale.

Per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un'applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, le regioni e le province autonome possono:

- definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
- fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'art.4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

Per le regioni e province autonome che con riferimento al recepimento della direttiva europea 2002/91/CE, alla data di pubblicazione del DPR 59/2009:

- non hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali: si applicano le disposizioni del DPR 59/2009
- hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali: si deve provvedere ad adottare misure per favorire un graduale ravvicinamento al DPR 59/2009 e per garantire coerenza nei contenuti

2.17 D.M. 26/06/2009 (GU n.158 del 10/07/2009)

Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.

Le principali novità introdotte sono:

- nasce il Tavolo di confronto e coordinamento con la funzione di monitorare, migliorare, coordinare e integrare le attività nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (art.5 comma 1)
- metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (allegato A, punto 4 e 5)
- fabbisogno energetico estivo dell'involucro (allegato A, punto 6)
- indicatori di Classe (fabbisogno energetico primario globale, per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) (allegato A, punto 7)
- classificazione dei singoli appartamenti (allegato A, punto 7.5)
- autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo (allegato A, punto 9)
- classificazione nazionale (legato all' EPI_{lim} ovvero alla località e al rapporto S/V) (allegato 4)
- nuovi schemi per ACE e AQE (allegati 5, 6, 7)

È riportato inoltre un elenco di norme tecniche di riferimento che sostituisce l'allegato M del D.Lgs. 192/2005 (allegato B). Tra quelle citate si ritrovano le UNI TS 11300 al momento vigenti e una serie di norme utili per la caratterizzazione dei componenti opachi e trasparenti dell'involucro.

2.18 D.Lgs. 56/2010 (entrato in vigore il 06/05/2010)

Anticipa al 1° luglio 2010 (al posto del 1 gennaio 2011) i limiti di trasmittanza termica centrale dei vetri previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m. attuato dal DPR 59/2009. Inoltre estende il sistema di deroghe, previsto nelle nuove costruzioni in caso di riduzione almeno del 10% dell'indice di prestazione energetica limite, anche alle distanze minime dal confine e alle altezze massime degli edifici e propone nuove rettifiche e chiarimenti anche per le ristrutturazioni.

Nel DLgs 56/2010 tra gli elementi in deroga è stata aggiunta la frase "le distanze minime dai confini di proprietà".

3 **NORMATIVA REGIONALE (LOMBARDIA)**

3.1 DGR 5018/2007

Efficienza energetica in edilizia in attuazione del D.Lgs. 192/2005.

Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., riguardano:

- la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- la certificazione energetica degli edifici.

Per quanto concerne i requisiti di prestazione energetica degli edifici, rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali, la Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale e promuovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico.

3.1 DGR 9527/2007

Modifiche al DGR 5018/2007 finalizzate a:

- correggere alcuni refusi nelle unità di misure indicate e nei valori conseguentemente attribuiti;
- aggiornare alcune formule di calcolo per aumentare la loro precisione rispetto al sistema edificio-impianto da rappresentare;
- introdurre dei valori di trasmittanza termica tipica per alcune tipologie di serramenti, in modo da facilitare il calcolo del certificatore

3.1 Deliberazione 5773/2007

Modifiche e integrazioni al DGR 5018/2007

La Regione Lombardia ha fissato i nuovi criteri per determinare i requisiti di prestazione energetica e gli attestati di certificazione di edifici e impianti, nuovi e in fase di ristrutturazione.

La nuova normativa comporta modifiche ed integrazioni alla DGR 5018/2007. I provvedimenti

contenuti nella delibera sono finalizzati ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti rinnovabili e sono stati adottati in conformità ai principi fondamentali fissati dalle direttive della Comunità Europea.

Oltre ai requisiti di prestazione energetica per le diverse tipologie di edifici, la delibera fissa i criteri per conferire loro la certificazione energetica, ossia quel complesso di operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'attestato di certificazione. Nello specifico il processo di certificazione prevede l'attribuzione di una classe energetica di appartenenza dell'edificio e la definizione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche sia dell'edificio sia degli impianti.

3.1 Decreto 15833/2007

Il decreto aggiorna la procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, sostituendo l'allegato E del Decreto n.15833/2007 con un nuovo Allegato tecnico.

L'entrata in vigore degli algoritmi di cui all'Allegato tecnico è prevista per il 7 settembre 2009.

3.1 LR 33/2007

Bonus volumetrici (modifica alla LR 26/1995 dove nel calcolo delle volumetrie edilizie si scomputava solo la parte eccedente i 30 cm).

Nel caso di ampliamento lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell'edificio. Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l'involucro esterno.

3.1 Decreto 8935/2008

Precisazioni su bonus volumetrici in relazione alla LR 26/1995 e D.Lgs. 115/2008.

La principale novità introdotta dal provvedimento è la possibilità di usufruire del bonus volumetrico anche se il titolo abilitativo per l'intervento da eseguire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma regionale che concede lo scomputo. Il comma 1-ter dell'art. 2 - aggiunto alla LR 26/1995 dall'art. 12 della LR 33/2007 - prevede che lo scomputo

dei maggiori spessori necessari per la coibentazione degli edifici sia possibile dal 1° gennaio 2008 per i titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché questo sia ancora efficace.

Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l'applicazione delle possibilità previste dal D.Lgs. 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art.12 della LR 33/2007 e DGR 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all'art.11 del D.Lgs. 115/2008.

3.1 DGR 8745/2008

Integra e modifica il DGR 5018/2007. La delibera recepisce alcune novità introdotte dal D.Lgs. n.115/2008 ed osservazioni giunte da vari operatori nel corso dell'ultimo anno.

Le principali novità in sintesi sono le seguenti:

- *Attestato di certificazione energetica:* obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico e nel recupero di sottotetti a scopo residenziali. Viene introdotta una classe energetica estiva. Spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 m². La nomina del certificatore energetico deve essere comunicata al Comune di competenza entro l'inizio dei lavori. L'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento.
- *Prestazioni e verifiche in fase di progetto:* le Disposizioni sono valide anche per interventi non soggetti a titolo abilitativo e la relazione tecnica di Legge 10 è resa necessaria anche in caso di semplice sostituzione di generatore (se P_n superiore a 35 KW). Il recupero del sottotetto a scopi residenziali e le ristrutturazione che intessano più del 25% delle superfici disperdenti sono soggetti alla verifica dell'indice di prestazione energetica EP_H. Obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua

calda sanitaria con fonti rinnovabili (anche pompe di calore e teleriscaldamento solo se alimentato da RSU, biogas e reflui energetici), senza più prevedere la percentuale del 20% nei centri storici. Le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, devono rispettare la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.

- *Targa energetica*: non è più obbligatoria, può essere richiesta anche per il singolo appartamento dal Soggetto certificatore, che ne sostiene i costi pari a 50 €, e viene realizzata dall'organismo regionale.
- *Trasferimenti immobiliari*: confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso; dovrà essere inserito nell'atto, per dichiarazione resa dall'alienante, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze dell'attestato di certificazione energetica (l'idoneità dell'attestato di certificazione energetica decade per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d'uso).

3.1 DGR 5796/2009

Aggiornamento della procedura di calcolo per predisporre l'ACE (con riferimento alle UNI TS 11300) al fine di effettuare le verifiche previste dalla Delibera della Giunta Regionale VIII/5018 e il calcolo degli indici di prestazione energetica riportati nell'attestato di certificazione energetica.

La nuova procedura prevede:

- che il certificatore verifichi, attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza fra i dati mutuati dalla documentazione fornita dal Direttore dei lavori e lo stato di fatto dell'edificio, conservando per cinque anni la documentazione acquisita ed utilizzata per il calcolo degli indici di prestazione energetica;
- l'analisi delle prestazioni energetiche venga condotta per subalterni, in modo da disporre di dati disaggregati per ogni unità immobiliare, anche in presenza di attestati di certificazione energetica riferiti ad interi edifici.

Le modifiche procedurali faciliteranno la realizzazione di eventuali controlli sugli attestati di certificazione, nonché l'aggiornamento del singolo

attestato, nel caso in cui vengano modificate le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare. Contestualmente all'entrata in vigore della nuova procedura di calcolo, entrerà in vigore anche il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, indicato come allegato C nelle "Disposizioni" della DGR 8745/2008.

3.2 DDG 7538/2009

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici di cui alla delibera della giunta regionale n. 5018 del 26 giugno 2007, come aggiornate con delibera della giunta regionale n.8745 del 22.12.2008, anche alla luce del dpr 59/2009.

Le precisazioni riguardano:

- La valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti;
- Redazione della relazione ex Legge 10/1991 e dell'ACE secondo gli algoritmi di calcolo di cui alla DGR 5018/2007 e s.m.i.
- Stabilisce che l'unica dotazione ed allegazione possibile per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia è quella costituita dall'ACE che sostituisce l'attestato di qualificazione energetica;
- Redazione dell'ACE in caso di una pluralità di unità immobiliari;
- Data di validità dell'ACE e nuovo modello in vigore dal 7/11/2009;
- Verifica dei requisiti di prestazione energetica e redazione ace per strutture ospedaliere.

4 DETRAZIONI FISCALI

4.1 LEGGE n.296 - 27 dicembre 2006

Legge finanziaria 2007 ha introdotto le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

4.2 DM 19 febbraio 2007

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006. L'articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione, tra cui la fornitura

e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

4.3 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n.36/E 31 maggio 2007

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007).

4.4 Agenzia delle Entrate – Risoluzione n.152/E 5 luglio 2007

Interpretazione della Legge n.296/2006, commi da 344 a 349 (agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti).

4.5 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.244/E 11 settembre 2007

Richiesta di parere sull'applicazione della detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico.

4.6 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.365/E 12 dicembre 2007

Interpello: definizione di "edificio" ai fini delle detrazioni previste dal comma 345 della Finanziaria 2007

4.7 DM 26 ottobre 2007

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i Ministeri

dell'Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, andando a correggere alcune imperfezioni citate nel DM 19/2/2007

4.8 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.33/E 5 febbraio 2008

Interpello: impossibilità da parte dei Comuni di fruizione delle detrazioni fiscali del 55%.

4.9 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n.12/E 19 febbraio 2008

Estratto: aliquota iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie; rateazione della detrazione per il risparmio energetico; esonero dall'a.q.e./a.c.e.

4.10 LEGGE n.244 24 dicembre 2007

Legge finanziaria 2008 ha esteso la possibilità di accesso alle detrazioni fiscali fino al 31 dicembre 2010: le regole di accesso dell'assetto amministrativo sono definite dai decreti ministeriali del 11/3/2008 e del 7/4/2008. Nella norma sono stati corretti i valori di trasmittanza relativi alle coperture ed ai pavimenti.

La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009

4.11 DM 11 marzo 2008

Attuazione dell'art.1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Per usufruire della detrazione del 55%, fino al 31 dicembre 2009 il nuovo decreto impone il rispetto dei valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissa a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono fissati valori ancora più bassi.

Per le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, occorre far riferimento a quanto previsto dall'allegato I del Dlgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni..

4.12 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE
n.34/E 4 aprile 2008

Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici (Bonifico intestato a un solo interessato. Soggetti conviventi). Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (Limite della spesa).

4.13 DM 7 aprile 2008

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (decreto attuativo della legge Finanziaria 2008).

Il decreto modifica il precedente DM 19 febbraio 2007 aggiornando i requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.

Gli interventi realizzati dal 2008 non devono superare gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica definiti dal DM 11 marzo 2008. Agli interventi agevolabili è aggiunta la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l'allegato F, una scheda informativa semplificata.

4.14 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.207/E 20 maggio 2008

Interpello: impossibilità di cumulo delle detrazioni fiscali con gli incentivi previsti dal conto energia per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture.

4.15 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.283/E 7 luglio 2008

Interpello: impossibilità di detrazione per le spese relative al rifacimento, la dismissione e lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, nel caso di posa di nuovo impianto radiante a pavimento.

4.16 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.295/E 11 luglio 2008

Interpello: possibilità di fruire della detrazione per spese sostenute nel 2007 a condizione che si attesti che i lavori sono ancora in corso.

4.17 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.299/E 14 luglio 2008

Interpello: detrazione 55% possibile solo per installazione di pannelli solari, anche se integrati in impianti di climatizzazione complessi.

4.18 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.303/E 15 luglio 2008

Interpello: impossibilità di fruire della detrazione per interventi su immobili merce.

4.19 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.335/E 1 agosto 2008

Istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n.212 del 2000– Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico.

4.20 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.340/E 1 agosto 2008

Interpello: impossibilità di fruire delle detrazioni del 55% per immobili di proprietà di società ma locati a terzi. Detrazione riservata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4.21 DL n.185 29 novembre 2008 coordinato
con la LEGGE n.2 di conversione 28
gennaio 2009

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ("decreto anticrisi"). Il decreto modifica solamente le modalità di invio della documentazione per l'ottenimento degli incentivi fiscali del 55%. Il decreto, inoltre, stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

4.22 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.458/E 1 dicembre 2008

Interpello: detrazione applicabile alla sola sostituzione totale di un impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e non alla semplice sostituzione parziale dello stesso.

4.23 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE
n.475/E 9 dicembre 2008

Interpello: portoni di ingresso detraibili solo se considerati strutture opache verticali.

4.24 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.215/E 12 agosto 2009

Interpello ai sensi dell'art.11 della legge n.212/2000. Detrazioni per interventi di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art.1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n.296/ 2006.

4.25 Agenzia delle Entrate - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/5/2009

Interventi di riqualificazione energetica: comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

4.26 LEGGE n.99 - 23 luglio 2009

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. La legge semplifica la procedura di approvazione in assemblea condominiale gli interventi di riqualificazione energetica.

4.27 DM 6 agosto 2009

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Si tratta del decreto modificativo del DM 19 febbraio 2007, e finalizzato a semplificare le procedure per la detrazione del 55%, previsto dalla legge 2/2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Il nuovo decreto - pubblicato con sette mesi di ritardo - modifica in primo luogo gli adempimenti per usufruire della detrazione: l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, oltre a poter essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, potrà anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10. Con una modifica all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Vengono introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni delle pompe di calore per i lavori realizzati a partire dal 31 dicembre 2009; i nuovi valori sono indicati nell'Allegato I al decreto.

Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all'asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Infine, il DM 6 agosto 2009 dispone che la detrazione fiscale del 55% non è cumulabile con il premio per gli impianti fotovoltaici previsto dal DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.

4.28 DM 26 gennaio 2010

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici

Il decreto va a modificare ed aggiornare i valori limite di fabbisogno di energia primaria per l'ottenimento degli incentivi fiscali oltre che aggiornare i valori limite di trasmittanza e le metodologie di calcolo.

4.29 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.3/E 26 gennaio 2010

Interpello: cumulabilità di altre agevolazioni con la detrazione del 55%

4.30 DL n.40 - 25 marzo 2010

Si segnalano l'art.4 che prevede un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e l'art.5 che prevede la possibilità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria e opere temporanee, senza alcun titolo abilitativo, nell'osservanza comunque delle regolamentazioni e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e sugli tutti gli aspetti che essa coinvolge.

4.31 DM 26 marzo 2010

Ecoincentivi 2010 edifici nuovi: definisce le modalità di applicazione dei contributi previsti dal

DL n.40/2010. Gli incentivi previsti sono pari a 300 milioni di euro di cui 60 milioni di euro per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.

4.32 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n.21/E 23 aprile 2010

Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta.

4.33 LEGGE n.73 - 22 maggio 2010

Legge di conversione del DL n.40/2010. Modifiche sostanziali: le agevolazioni previste dal DL n.40/2010 saranno estese anche al patrimonio immobiliare esistente; inoltre si prevede la possibilità di richiedere un ecoprestito, cioè un finanziamento agevolato fino a 30 mila euro, da restituire in dieci anni, a favore di quanti intendano effettuare interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principali.

4.34 Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE n.44/E 27 maggio 2010

Interventi di riqualificazione energetica. Scheda rettificativa.

4.35 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n.39/E 1 luglio 2010

Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni (Ristrutturazioni con ampliamento: ammissibilità delle detrazioni).

4.36 Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE n.40/E 28 luglio 2010

Ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito. Art.25 D.L. 31/5/2010 n.78.

4.37 Agenzia delle Entrate – Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Guida informativa aggiornata a Settembre 2010 (download gratuito da www.agenziaentrate.gov.it)

5 PANORAMA REGIONALE

5.1 Regione Valle D'Aosta

Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e

vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio.

5.2 Regione Piemonte

Si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione, integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici. Ha inoltre stabilito i criteri per la formazione dei certificatori.

5.3 Regione Liguria

Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia; successivamente è stato definito un sistema di certificazione e recentemente tutta la normativa è stata riordinata.

5.4 Regione Lombardia

Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010, ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull'ambito di applicazione e sull'accREDITAMENTO dei certificatori, aprendo ai certificatori di altre Regioni.

5.5 Regione Trentino Alto Adige

- *Provincia di Trento*: la certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili.
- *Provincia di Bolzano*: prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatoria da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia.

5.6 Regione Friuli Venezia Giulia

È stato approvato il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna.

5.7 Regione Veneto

Ha emanato una legge regionale in cui vengono favoriti gli interventi di installazione di impianti solari e fotovoltaici, e ha disposto nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.

5.8 Regione Emilia Romagna

Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia, sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008.

5.9 Regione Toscana

Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l'edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici. Con una legge del febbraio 2010 viene disciplinata la certificazione energetica degli edifici e resa obbligatoria la produzione dell'attestato di certificazione energetica secondo le metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'art.4 del D.Lgs. 192/2005.

5.10 Regione Marche

Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull'edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile. Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale.

5.11 Regione Umbria

La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell'edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell'ambiente interno ed esterno ed il risparmio delle risorse naturali. Il Disciplinary tecnico prevede che sia l'ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità.

5.12 Regione Lazio

Ha introdotto disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici e con una legge del 2008 ha promosso e adottato i principi tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. 195/2005.

Per valutare e certificare sia il progetto che l'edificio realizzato, si è dotata di linee guida che illustrano l'utilizzo di un protocollo regionale sulla bioedilizia diviso in aree di valutazione. Tale certificazione ha carattere volontario, e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs.192/2005.

5.13 Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, peraltro già sanciti per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico con una legge regionale del 1998, promuove il miglioramento dei livelli di coibentazione termoacustica ed il contenimento dei consumi energetici, disponendo nuove modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi, in relazione alla volumetria urbanistica e alla superficie coperta degli edifici.

5.14 Regione Campania

Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della L.R. 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

5.15 Regione Basilicata

L'attuale legislazione regionale, detta nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e delle strutture portanti verticali e orizzontali, finalizzati ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e a migliorare la qualità funzionale degli edifici

La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i

requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori.

5.16 Regione Puglia

“Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie.

Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica quanto riportato nelle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e negli allegati al D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.

5.17 Regione Basilicata

L’attuale legislazione regionale detta, con una legge del 2000, nuove modalità di calcolo parametri urbanistico-edilizi limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei componenti disperdenti, finalizzate ad agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e a migliorare la qualità funzionale degli edifici.

5.18 Regione Sicilia

Con un decreto attuativo del 2010 definisce le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini dell’ampliamento volumetrico fino al 25%.

5.19 Le seguenti regioni non hanno ancora legiferato

Molise, Calabria, Sardegna.